

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI FRASSINORO**

**PROVINCIA DI MODENA**

**\*\*\* COPIA \*\*\***

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

NR. Progr. **52**

Data **18/12/2007**

Seduta NR. **5**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/12/2007 alle ore 20:30*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 18/12/2007 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PIERAZZI ELIO	S	BIONDINI FLAVIO	S	RIGHI VALERIA	N
TREVISAN MARIA LUISA	N	ZANNI LUCA	S	STEFANI GIANCARLO	N
MARCOLINI RICCARDO	N	TAZZIOLI ENZO	S	SASSATELLI ALFREDO	N
ASTI GIAN LUCA	S	LINARI LEONETTO	S		
GUALTIERI MAURIZIO	S	BELLUCCI MARIO	N		
<i>Totale Presenti 7</i>			<i>Totali Assenti 6</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*TREVISAN MARIA LUISA; MARCOLINI RICCARDO; BELLUCCI MARIO; RIGHI VALERIA; STEFANI GIANCARI*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Quarenghi Pier Paolo.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

ASTI GIAN LUCA, ZANNI LUCA, LINARI LEONETTO

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 18/12/2007

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

TENUTO CONTO che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29.3.2007, esecutiva, con la quale si approva, con decorrenza ed effetti dal 01.01.2007, il nuovo "regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili";

VISTO l'art. 59 "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili" del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, che all'art.1, comma e) recita:

"1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

.....omissis.....

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;"

PRESO ATTO che l'art.2 , comma 3 del vigente regolamento in materia di ICI già prevede "Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale, ove non diversamente disposto dal consiglio comunale: l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, ai propri genitori o figli , che la occupano quale loro abitazione principale; le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto";

RITENUTO, su proposta del Sindaco, di modificare detto comma 3) prevedendo l' equiparazione all'abitazione principale anche ai fini della detrazione per le abitazioni concesse in uso ai figli e genitori da parte del soggetto passivo d'imposta;

TENUTO CONTO che in data 27 luglio 2000 è stata approvata la legge n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e segnatamente l'art. 3, relativo all'efficacia temporale delle norme tributarie;

TENUTO altresì conto di quanto previsto dalla L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 1 commi da 163 a 169, nonché le altre disposizioni nella stessa legge riferite all'imposta comunale sugli immobili;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi palesemente espressi

### DELIBERA

1 - per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, di modificare, con effetto dal 01.01.2008, il "Regolamento Disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili", approvato con propria delibera n. 4 del 29.3.2007, come segue:

a) all'art.2, comma 3°, terza riga, le parole "ai propri genitori e figli" sono abrogate e sostituite dalle seguenti **"ai parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, agli affini fino al 2° grado"**

b) all'art.2, dopo il comma 3) viene introdotto il seguente comma 3bis:

**"3bis Ove non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, alle unità immobiliari di cui al precedente comma 3 si applica la detrazione prevista dalla legge".**

2 - di dare atto che dopo le modifiche di cui al precedente punto 1) il Regolamento Disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili risulta come da testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to Pierazzi Elio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Quarenghi Pier Paolo*

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/12/2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21/12/2007

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Quarenghi Pier Paolo*

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 31/12/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 31/12/2007

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Quarenghi Pier Paolo*

---

È copia conforme all'originale.

Lì, 24/04/2008

**L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
*Ferrari Alessandro*



# COMUNE DI FRASSINORO

## PROVINCIA DI MODENA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **52**

Data Delibera **18/12/2007**

#### OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 17/12/2007</p> <p style="text-align: right;"><i>F.to Vernia Giovanni</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :</p> <hr/> <p>Data</p>

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **Art. 1 Terreni considerati non fabbricabili.**

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura , alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, il cui volume d'affari derivante dall'attività agricola, risulti superiore al 50 per cento del reddito complessivo, escludendo da questo ultimo i trattamenti pensionistici corrisposti per attività agricola.

### **Art. 2 Esenzioni Riduzioni**

1. Si considerano esenti, oltre i casi previsti dalla legislazione vigente:

- a) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, 1° comma lett.c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art.16, lett.a), della legge 20 maggio 1985 n.222.
- b) gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ,di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.
- c) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2 - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

3 - Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale, ove non diversamente disposto dal consiglio comunale: l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, **ai parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, agli affini fino al 2° grado** , che la occupano quale loro abitazione principale; le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.

**3bis Ove non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, alle unità immobiliari di cui al precedente comma 3 si applica la detrazione prevista dalla legge.**

4 - Le abitazioni di nuova costruzione sono assoggettate all'aliquota minima prevista dalla legge per 10 (dieci) periodi d'imposta a decorrere dall'insorgenza del presupposto impositivo.

5 - Per i fabbricati diversi dalle abitazioni, appartenenti allo stesso gruppo catastale e con identica classificazione catastale, il Comune può prevedere una differenziazione di aliquota in relazione alla presenza o meno di attività artigianali, industriali, commerciali o di servizi.

6 - Per i fabbricati civili che non siano abitazione principale del proprietario, concessi in locazione o in uso per non meno di sei mesi continuativi per anno da dimostrare attraverso la presentazione di contratto di locazione registrato o certificato di residenza, il Comune può prevedere una riduzione dell'aliquota.

Art. 3  
Versamenti

1. L'imposta dovuta dai soggetti passivi a termini di legge, deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Frassinoro o direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati all' Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

2. Le modalità di versamento dell'imposta, indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento ed in seguito a ravvedimento operoso.

Art. 4  
Riscossione coattiva

Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al precedente articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento e liquidazione, sono riscosse, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 5  
Importo minimo per versamenti e rimborsi

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi inferiori a € **10,00 (Euro dieci/00)**.

Art. 6  
Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 7  
Abrogazione di norme regolamentari, disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale per applicazione della imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 28.09.1999 con le modifiche da ultimo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2005.

2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

Art. 8  
Entrata in vigore

Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 2007.